

L'art. 10, comma 1quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., operando allorché non sia comprovato "il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa", trova applicazione anche nel caso di omesso assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore della mano d'opera occupata, trattandosi di elemento indicativo di incapacità o, quanto meno, di difficoltà economico-finanziaria. E', infatti, evidente che un'impresa efficiente sotto l'aspetto economico-finanziario fa regolarmente fronte a tutti i suoi obblighi di natura economica, ivi compresi quelli contributivi. Il fatto che l'art. 18 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. non ricomprende tra gli elementi dimostrativi della capacità economico-finanziaria il regolare assolvimento degli obblighi contributivi non esclude che il mancato assolvimento di detti obblighi incida su tale capacità. L'elencazione degli elementi in argomento, contenuta nella norma "de qua", non è, infatti, tassativa, ma solo indicativa. Né può giovare la distinzione tra requisiti di ordine speciale e requisiti di ordine generale. Il citato art. 10, comma 1quater, prescrive, infatti, l'escussione della cauzione e l'applicazione delle misure sanzionatorie nel caso di mancata comprovazione "dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente richiesti nel bando di gara" senza distinguere tra requisiti di ordine speciale e requisiti di ordine generale; inoltre, come sopra osservato, anche il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, ancorché rientrante tra i requisiti di carattere generale indicati nell'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., costituisce, pur sempre, una significativa componente del requisito di capacità economico-finanziaria. Il fatto che il mancato assolvimento dell'obbligo contributivo in parola non è stato ancora definitivamente accertato rappresenta circostanza ininfluyente, rilevando, piuttosto, il fatto che l'impresa non ha comprovato di aver adempiuto a tale obbligo.